

Linee guida su alcuni profili del nuovo rito in materia di famiglia di cui agli artt. 473-bis e ss. c.p.c.

Le seguenti linee – guida sono state elaborate per facilitare la prima applicazione del nuovo rito in materia di famiglia, sulla base dei quesiti più ricorrenti.

PROCEDIMENTI A DOMANDA CONGIUNTA

Il ricorso introduttivo è depositato in pfd nativo, con firma digitale dei difensori.

Il ricorso sottoscritto dalle parti è depositato come allegato.

Ai ricorsi congiunti non è necessario allegare il piano genitoriale; tuttavia, in presenza di figli minorenni o portatori di handicap, il ricorso deve contenere una dettagliata disciplina dei tempi di permanenza e/o frequentazione con i genitori, che tenga conto delle abitudini e degli impegni dei figli.

Ai ricorsi congiunti non è necessario allegare gli estratti conto degli ultimi tre anni, né la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili registrati o quote sociali, ma solo le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, indicando le disponibilità reddituali dell'ultimo triennio e gli oneri a carico delle parti (ad es. mutui, finanziamenti, ecc.). La mancata produzione non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma il Giudice può ordinarne l'integrazione.

Allo stato, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione, già adita sul tema con rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis cpc, il Tribunale di Lecce fissa l'udienza di comparizione per i ricorsi congiunti che contengano sia la domanda di separazione sia la domanda di scioglimento / cessazione degli effetti civili del matrimonio in tempi compatibili con l'attesa della pronuncia della S.C., salvo che i ricorrenti, dopo il deposito del ricorso introduttivo, limitino la domanda alla sola pronuncia della separazione consensuale.

PROCEDIMENTI SU RICORSO DI UNA PARTE

Ai ricorsi su domanda di una parte, in ossequio al chiaro dettato normativo, è necessario allegare gli estratti conto degli ultimi tre anni, specificando che le parti interessate non sono titolari di ulteriori rapporti bancari e finanziari, oltre alla documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili, mobili registrati o quote sociali.

In caso di produzione parziale (ad esempio, giacenze medie, o saldi finali) il Giudice, alla prima udienza, può ordinare la produzione degli estratti conto, su richieste della controparte, ovvero anche d'ufficio ex art. 473-bis.2 e 9.

Il piano genitoriale, sottoscritto dalle parti, è depositato come allegato al ricorso.

La mancata produzione della documentazione suindicata non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma il Giudice può ordinarne l'integrazione (ferma l'applicazione di quanto previsto dall'art. 473-bis.18).

Notificazione tardiva del ricorso:

- in caso di mancata o tardiva notificazione, il ricorrente può fare istanza di spostamento della prima udienza: in tal caso il tribunale dispone il differimento, concedendo nuovi termini per la notifica;

Cu ff

- in mancanza di istanza, resta ferma l'udienza originariamente fissata, nella quale saranno adottati i provvedimenti opportuni, anche tenendo conto dell'eventuale comparizione e/o costituzione del convenuto (nonostante la mancanza di una tempestiva notifica) e delle domande delle parti.

Costituzione tardiva del convenuto:

- restano confermati i termini di cui all'art. 473-bis.17 per il deposito delle ulteriori eventuali memorie prima dell'udienza di comparizione delle parti.

Procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere:

- gli artt. 473-bis.40 e ss. non prevedono un diverso e autonomo tipo di ricorso ma possono applicarsi, laddove ne ricorrano i presupposti, in tutti i procedimenti in materia di famiglia (separazioni, divorzi, regolamentazione della responsabilità genitoriale per coppie non sposate, modifiche, ecc.)
- la parte ricorrente avrà cura di segnalare espressamente nell'instestazione del ricorso la richiesta di applicazione delle norme di cui agli artt. 473-bis.40 e ss., anche ai fini dei provvedimenti del giudice relatore di eventuale abbreviazione dei termini (art. 473-bis.42)


Richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15:

- nel caso in cui la richiesta di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 sia formulata con l'atto introduttivo del giudizio, la parte ricorrente avrà cura di segnalare espressamente nell'instestazione del ricorso, anche al fine di facilitare l'attività di cancelleria, che aprirà un sub-procedimento finalizzato all'esame dell'istanza ex art. 473-bis.15.

Lecce, 17 Ottobre 2023


Coordinatrice Osservatorio
Persone Famiglia Minori del C.O.A. Lecce

avv. Rita Perchiazzi




Presidente seconda sezione civile
del Tribunale di Lecce

dott.ssa Cinzia Mondatore



Presidente del C.O.A. Lecce
prof. avv. Antonio Tommaso De Mauro



Presidente del Tribunale di Lecce

dott. Roberto Tanisi

